***Contratto ASI n……***

***“Gestione di un programma educativo per le scuole secondarie di secondo grado relativo alle teorie e tecniche di realizzazione di esperimenti tecnico-scientifici nello spazio”***

***Codice Unico di Progetto (CUP) ………***

***Codice Identificativo Gara (CIG) 8978175065***

**TRA**

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in via del Politecnico snc, 00133 Roma - codice fiscale n. 97061010589 rappresentata dal Direttore Generale Reggente Fabrizio Tosone e domiciliato per la carica presso la sede dell’ASI, via del Politecnico snc, 00133 Roma

**E**

La Società/ Il Mandatario RTI[[1]](#footnote-1) / Il Rappresentante del Consorzio[[2]](#footnote-2) (d'ora innanzi indicata come Contraente) con sede legale in ‑----- con capitale sociale di Euro interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di – Codice Fiscale n. e Partita IVA n. ­rappresentata da ---- nella sua qualità di xxxxxxxxxxxxxxxx.

Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel presente contratto e nell’Allegato Tecnico-Gestionale e relativi eventuali allegati;

Il presente Contratto consta:

di n. *…..* articoli

e di un Allegato Tecnico-Gestionale di n. …. pagine.

Costituiscono parte integrante del Contratto l’offerta di gara del Contraente nonché tutta la documentazione di gara.

Le disposizioni del Capitolato Generale dell’ASI per i contratti industriali di servizi di ricerca e sviluppo sono applicabili in quanto compatibili.

**Indice**

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici

PREMESSE

ART. 1 Natura delle premesse

ART. 2 Oggetto del contratto

ART. 3 Durata del contratto

ART. 4 Piano delle attività

ART. 5 Prezzo

ART. 6 Piano e modalità di pagamento

ART. 7 Penali

ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora

ART. 9 Oneri fiscali

ART.10 Garanzie definitive

B. Responsabilità

ART.11 Responsabilità del Contraente

ART.12 Subappalto/Divieto di Subappalto

ART.13 Documentazione

C. Organizzazione e controllo delle attività

ART.14 Organizzazione dell’ASI

ART.15 Organizzazione del Contraente

ART.16 Commissione di verifica di conformità

ART.17 Opzioni

ART.18 Accettazione, consegna finale e proprietà del prodotto

ART.19 Garanzia

ART.20 Personale, impianti, attrezzature, strumenti e materiali

ART.21 Beni posti dall’ASI a disposizione del Contraente

ART. 22 Materiali di provenienza estera

ART.23 Permessi e autorizzazioni

ART.24 Trasporti e assicurazioni

ART. 25 Comunicazioni e corrispondenza

ART.25 Sospensione delle attività

ART.26 Recesso unilaterale dell’ASI

ART. 26 Sospensione delle attività

ART.27 Recesso unilaterale dell’ASI

ART. 28 Risoluzione del contratto

ART.29 Causa di forza maggiore

ART.30 Cognizioni, Brevetti, diritti di riproduzione-utilizzazioni future

ART.31 Regime di segretezza

ART.32 Assicurazioni sociali

ART.33 Foro competente

ART.34 Quadro normativo di riferimento

ART.35 Codice di comportamento ASI

ART. 36 Trattamento dei dati personali

*APPENDICE COGNIZIONI E BREVETTI*

*A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici*

**PREMESSE**

L’ASI intende avviare un programma educativo rivolto alle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio nazionale, con l’obiettivo di illustrare la teoria e le tecniche di realizzazione di esperimenti nello spazio, la metodologia della ricerca scientifica e il ruolo dell’ASI nel progetto ISS. Nel corso del suo primo anno di svolgimento, il programma potrebbe beneficiare della presenza a bordo della ISS dell’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti. Il programma prevede la possibilità di realizzare, per ogni anno di durata dello stesso, uno o più esperimenti nello spazio, da far replicare a terra agli studenti, che abbia la duplice finalità educativa e scientifica e che, grazie alla commistione di competenze e know-how che tale attività complessa prevede, consenta a studenti, docenti, ricercatori e professionisti del settore spaziale di incontrarsi per scambiare esperienze, competenze e realizzare *networking*.

Sulla ISS è possibile svolgere sperimentazioni nelle seguenti discipline (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. Scienze della vita: esperimenti di biologia cellulare, molecolare, vegetale, animale e studi di fisiologia e microbiologia. In questo ambito si intendono privilegiare i temi legati ai futuri scenari di permanenza prolungata dell’uomo nello spazio per missioni di esplorazione di lunga durata: i temi di biologia di base per la comprensione della risposta dei sistemi biologici all’ambiente spaziale; sistemi avanzati di supporto alla vita, sistemi biorigenerativi, biocompatibilità nello spazio, contromisure – mediche, farmacologiche, tecnologiche – necessarie a contrastare gli effetti negativi della microgravità e delle radiazioni sull’uomo; i temi di ricerca biomedica spaziale applicata, mirata a produrre benefici tecnologici e nuove prospettive metodologiche in ambito medico e biotecnologico a terra.
2. Scienze fisiche e chimiche: la piattaforma ISS offre una vasta gamma di possibilità di riproduzione dei processi fisici e chimici in condizioni di microgravità, il cui studio consente di ampliare le conoscenze umane sui fenomeni naturali, rispetto alle osservazioni degli stessi sulla Terra. La comprensione dei fenomeni consente così di verificare o scoprire proprietà non rilevabili in ambiente terrestre, con importanti effetti di ricaduta sulla qualità della vita sulla Terra.
3. Scienze della Terra e fisica dell’atmosfera: la Stazione Spaziale Internazionale, per la sua posizione e ciclo orbitale, può rappresentare una piattaforma ottimale di osservazione della terra e della sua atmosfera; strumentazioni dedicate possono essere installate sia esternamente (sulla parte esterna dei moduli o sui Truss), sia internamente con sistemi di osservazione attraverso finestre dedicate (Cupola).
4. Scienze dei materiali, scienze dei fluidi, nuove tecnologie: sulla ISS è possibile effettuare dimostrazioni di tecnologie innovative per lo sviluppo di prodotti commerciali. La ricerca spaziale può portare alla ideazione di nuove tecniche per ottimizzare i procedimenti di fabbricazione degli impianti produttivi sulla Terra, o sviluppare nuovi processi a maggior efficienza energetica e minor impatto ambientale; gli studi sulle proprietà dei materiali, sui processi di solidificazione e di fusione, sulla combustione, sulla fisica dei fluidi possono portare alla scoperta di nuovi materiali e prodotti industriali da utilizzare sulla Terra. La dimostrazione di tecnologie abilitanti per i futuri scenari di esplorazione spaziale, oggi in fase di elaborazione a livello mondiale, trova ulteriormente nella ISS una piattaforma di prova unica grazie alle condizioni di operatività che essa offre: microgravità, presenza umana permanente, strumentazioni e apparecchiature utilizzabili. Sulla ISS è possibile quindi testare prototipi di futuri sistemi avanzati di monitoraggio e supporto vitale, gestione delle riparazioni in orbita, strutture abitate, sistemi robotici, teleoperazioni, o evoluzioni tecnologiche dei sottosistemi di infrastruttura spaziale.

Le attività per studenti e insegnanti saranno fondate su metodologie didattiche che favoriscono un approccio attivo all’apprendimento e avranno ad oggetto le tematiche individuate nell’Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- la metodologia della ricerca scientifica;

- le attività e gli strumenti di un laboratorio tecnico-scientifico;

- le attività di ricerca che si svolgono nello spazio;

- la ISS;

- le future missioni spaziali nello spazio;

- le space careers e role models;

- la teoria e le tecniche per realizzare un esperimento tecnico-scientifico da inviare nello spazio e da eseguire in orbita;

- l’analisi dei risultati e il confronto con i dati risultanti dall’esperimento di controllo svolto a terra.

Con il Decreto del Direttore Generale dell’ASI n. ….. del … è stata indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi inerenti alle attività di “*Gestione di un programma educativo per le scuole secondarie di secondo grado relativo alle teorie e tecniche di realizzazione di esperimenti tecnico-scientifici nello spazio”*.

Il bando di gara è stato pubblicato in data XXX sulla GUUE n. XXX e in data XXX sulla GURI n. XXX.

L’offerta presentata dalla Soc./RTI ……………… è risultata, in base ai criteri indicati nella Richiesta di Offerta, quella economicamente più vantaggiosa per un importo corrispondente ad €………..) (Euro importo in lettere/00) (IVA, di cui € ………………,00 (Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso e per una durata complessiva delle attività pari a ……. mesi.

Il Direttore Generale, con decreto n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_\_\_ previa verifica della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice della procedura (O dal RUP - in caso di verifica di sospetta anomalia dell’offerta- cfr. bando tipo ANAC -), ha aggiudicato l’appalto in favore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; la predetta aggiudicazione è stata comunicata in data ………………………

L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice;

È decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione*.*

Il Contraente ha provveduto al rimborso delle spese pari a € XXXX, IVA inclusa, relative alla pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20).

Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso l’ATG, nonché del disciplinare di gara – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.

Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

**ARTICOLO 1**

**NATURA DELLE PREMESSE**

Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto.

**ARTICOLO 2**

**OGGETTO DEL CONTRATTO**

* 1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l’esecuzione delle attività di “*Gestione di un programma educativo per le scuole secondarie di secondo grado relativo alle teorie e tecniche di realizzazione di esperimenti tecnico-scientifici nello spazio*” come meglio specificate nell’Allegato Tecnico Gestionale.
  2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall’Allegato Tecnico-Gestionale che costituisce parte integrante del presente Contratto. Le Parti si atterranno, nell’ordine, al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.
  3. Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto e dell’Allegato Tecnico-Gestionale.

**ARTICOLO 3**

**DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e le relative attività avranno la durata di 24 mesi a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), che si terrà entro 30 giorni dalla stipula.
2. L’ASI, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

**ARTICOLO 4**

**PIANO DELLE ATTIVITA’**

* 1. Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano delle Attività, contenuto nell’ATG, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e al Responsabile di Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell’ASI (di cui al successivo art. 14).
  2. Il Contraente dovrà gestire le attività oggetto del presente contratto in stretto collegamento con l’ASI la quale avrà la facoltà di esercitare i controlli secondo le modalità ritenute più opportune.
  3. Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.),:

4.3.1) Riunione Iniziale                                                                 T0

4.3.2) Prima Riunione di Avanzamento                 (entro) T0 +  n mesi

4.3.3) SecondaRiunione di Avanzamento             (entro) T0 +  n mesi

4.3.*4*) TerzaRiunione di Avanzamento                  (entro) T0 +  n mesi

4.3.*5*) QuartaRiunione di Avanzamento                (entro) T0 +  n mesi

4.3. ..) xxxxxRiunione di Avanzamento                 (entro) T0 + n mesi

4.3….) Riunione Finale                                                 (entro) T0 +  24 mesi

* 1. L’ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Contratto, di convocare riunioni intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell’ATG.

**ARTICOLO 5**

**PREZZO**

1. Il prezzo si riferisce all’esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.
2. L’importo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a € **…………………………….. (+ IVA ove applicabile)** a prezzo fermo e fisso così suddiviso:

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione Voce di costo** | **Importo complessivo per attività**  **IVA esclusa** |
| 1. **attività previste al § 4.2 “descrizione della fornitura”, punti 1, 2, 3 del capitolato tecnico**, con esclusivo riguardo ai costi relativi a hardware di volo, vettore, logistica e una o più figure professionali che curino il processo di assiemaggio, integrazione, safety dei payload e quant’altro necessario ai fini della messa in orbita, operatività e rientro degli esperimenti |  |
| 1. **attività previste al § 4.2 “descrizione della fornitura”, ad esclusione delle attività di cui al precedente punto I)** |  |
| **TOTALE** |  |

[***In caso di RTI il prezzo dovrà indicare il dettaglio per ciascun componente****]*.

1. *[****In caso di subappalto****] Le attività, nel limite qualitativo indicato nel disciplinare di gara, che non vengono direttamente effettuate dal Contraente sono specificate nell’ATG. In particolare il prezzo di tali attività affidate in subappalto è ripartito come sotto specificato:*

*…X…………. € ………………*

*… Y…………… € ……………...*

1. Tale prezzo sarà corrisposto dall’ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all’art. 6.

**ARTICOLO 6**

**PIANO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli importi a carico di ASI, di cui all’articolo 5.2.
2. L’importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.
3. € ………………….(IVA …………..) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.3.2).
4. € ………………….(IVA …………..) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.3.*x*)
5. *……*
6. € …………………. (IVA …………) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture relative alla riunione finale.
7. Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti commi con esclusione di quella relativa alla Riunione Finale saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di Programma/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei corrispondenti eventi e sulla conformità in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17.
8. La fattura relativa al pagamento corrispondente alla riunione finale*,* sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all’esito dell’accertamento, effettuato dall’organo incaricato della Verifica di Conformità di cui al successivo art. 16, sul positivo completamento e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte dal Contraente rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’ art. 17.
9. Le comunicazioni di cui agli articoli 6.3 e 6.4 saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento o Direttore dell’esecuzione del contratto dell'ASI/Responsabile di Programma.
10. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall’art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal D.M. 55/2013 pena l’irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 210 L. 244/2007.
11. La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI55O), nonché il nominativo del RUP e, ove l’attività sia imponibile IVA, dovrà altresì recare la dizione “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/73” (inserimento della lettera “S” nel campo destinato ad indicare l’esigibilità dell’imposta).

Il Contraente comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Contraente, presso l’istituto cassiere che verrà indicato nelle fatture medesime.

In caso di RTI[[3]](#footnote-3) ciascuna impresa componente il RTI comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento a ciascuna impresa del RTI sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’impresa presso l’istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.

Nel caso di RTI ogni componente, in sede di fatturazione pro quota dovrà riportare la seguente dicitura:

la presente Società (mandataria e mandanti) riporta sulla presente fattura il n. CIG:…………………./ CUP ed indica i seguenti dati per il pagamento:

c/c\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

presso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ag.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii.

1. Sull’importo a prezzo fermo e fisso delle rate di cui agli articoli da 6.2.a) a 6.2.*d)* sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell’importo stesso anche ai fini di cui all’art. 30 comma 5 *bis* del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata finale in base all’esito dell’accertamento dell’organo di Verifica di Conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella eventualmente applicata ai sensi del successivo art. 6.11. Le trattenute effettuate ai sensi del presente articolo potranno, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo.
2. L*'*ASI, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento ad opera del RUP e/o del DEC dell'ASI o dell’organo di Verifica di Conformità, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle Attività, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento corrispondente all’attività non effettuata o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell’ATG, provvedendo ad assegnare al Contraente un termine entro il quale completare l’attività stessa. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto.
3. Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti commi. La fattura relativa all’importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell’ASI di positiva valutazione del completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti commi. Superato senza esito il termine fissato di cui al precedente comma e/o non accettata l’attività, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell*'*ASI di valutare l*'*influenza di tale parte sull’accettabilitàcomplessiva dell’oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto. La trattenuta effettuata in occasione della verifica di conformità, di cui all’art. 16, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento.

L’ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all’accertamento, con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso l’art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici.

1. L’Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48­ *bis* del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate – Riscossioni.

**ARTICOLO 7**

**PENALI**

1. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (*o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale*), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall*'*ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.

Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo ­­­­­di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale.

Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello *0,02 %* per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello *0,05 %* per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.

1. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
2. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
3. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.

**ARTICOLO 8**

**RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA**

**8.1** Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012.

**ARTICOLO 9**

**ONERI FISCALI**

1. Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
2. Le attività del presente contratto sono assoggettate ai seguenti regimi fiscali:
3. non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 bis, lettera e), del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all’ASI dall’art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 Ottobre 1989) per quanto attiene alle attività previste al § 4.2 “descrizione della fornitura”, punti 1, 2, 3 del capitolato tecnico, con esclusivo riguardo ai costi relativi a hardware di volo, vettore, logistica e una o più figure professionali che curino il processo di assiemaggio, integrazione, safety dei payload e quant’altro necessario ai fini della messa in orbita, operatività e rientro degli esperimenti;
4. assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/1 0/1972 n. 633 per quanto attiene alle previste al § 4.2 “descrizione della fornitura”, ad esclusione delle attività di cui al precedente punto a).

**ARTICOLO 10**

**GARANZIE DEFINITIVE**

1. A garanzia dell’esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. ……………… rilasciata da …………… di importo pari ad € ………… con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI[[4]](#footnote-4).

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ASI.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

1. Il Contraente ha stipulato apposita polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per responsabilità civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa, con i massimali e nei termini di seguito indicati:

* fino alla concorrenza per sinistro pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
* con il limite per persona pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
* con il limite per cose ed animali pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00):
* franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna.

L’esistenza della polizza, debitamente quietanzata, è stata presentata in data xxxx dal Contraente all’Agenzia prima della stipula del Contratto. La Compagnia assicuratrice di cui si avvarrà Il Contraente è di primaria importanza.

1. Resta a carico del Contraente la copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale per e nell’esecuzione dei servizi e forniture oggetto dell’appalto, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d’opera, sia in Italia che all’estero.
2. L’operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l’intero arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente contratto.

B. Responsabilità

**ARTICOLO 11**

**RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE**

1. Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e responsabilità, che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto.
2. Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità dell’attività svolta come specificato nell’ATG, *anche relativamente alle ditte subappaltatrici*.
3. Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
4. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’ASI l’assunzione di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario e/o di quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini delle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
5. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ASI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell’ASI alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari richiesti.
6. Nei sessanta giorni successivi l’ASI può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con contestuale risoluzione del contratto, laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione prescritti.
7. Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:

a) obbligo, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente Contratto verrà risolto di diritto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

**ARTICOLO 12**

***SUBAPPALTO* /*DIVIETO DI SUBAPPALTO***

1. Si applica l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, fermo restando il limite qualitativo relativo alle attività oggetto dei WP 1 e WP 3 come specificato nell’ATG.

*[****Oppure:****]*

*Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.*

* 1. È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI;
  2. Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell’ASI, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.

**ARTICOLO 13**

**DOCUMENTAZIONE**

**13.1** Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nell’ATG nei tempi e secondo le modalità ivi indicate.

**13.2** Il Contraente si impegna a rendere disponibile all' ASI tutta la documentazione tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.

C. Organizzazione e controllo delle attività

**ARTICOLO 14**

**ORGANIZZAZIONE DELL’ASI**

1. L’ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (RUP) che si interfaccerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell’Agenzia e che nell’ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio delle attività contrattuali.
2. Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione relative all’oggetto del presente contratto, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare il RUP:

a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell’oggetto del contratto, il controllo sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Generale;

b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto;

c) fornisce all'ASI i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione del contratto, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

1. L’ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Responsabile di Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il quale si interfaccerà con il RUP, con i compiti definiti al seguente comma. Il DEC potrà avvalersi di un Supporto Tecnico Scientifico con le funzioni di ausilio nell'analisi della documentazione tecnica e nella predisposizione della documentazione da produrre a carico di ASI. Nello svolgimento dei suoi compiti il Direttore dell’esecuzione del contratto è coadiuvato da un Team di gestione del contratto.
2. L’ASI, in persona del Responsabile di Programma/DEC, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Contratto, per l’effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:

* verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel Contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
* trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello relativo al pagamento associato alla riunione Finale e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale) e alle eventuali trattenute per attività non svolte da applicare o da rilasciare;
* accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
* trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività contrattuali e *agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale*, segnalando l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle penali.

**ARTICOLO 15**

**ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE**

**15.1** Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della organizzazione di gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI.

In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all’ASI nel corso della riunione iniziale:

* il Responsabile di Programma
* il Responsabile Contrattuale

**15.2** Responsabile di Programma.

Il Responsabile di Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è responsabile, nei confronti dell’ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti.

In particolare assicura:

* l’interfaccia dei rapporti con l’ASI;
* la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne;
* il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni;
* la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell’esecuzione delle azioni;
* la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta nel corso delle attività;
* l’organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni.

**15.3** Responsabile Contrattuale.

Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di Programma gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i subappaltatori.

Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il Responsabile di Programma del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.

**ARTICOLO 16**

**COMMISSIONE**

**DI VERIFICA DI CONFORMITA’**

**16.1** L'ASI nominerà una Commissione di Verifica di Conformità la cui regolamentazione è prevista dal “Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell’Agenzia Spaziale Italiana”, che si riunirà in occasione della Riunione Finale *e degli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale*, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:

1. esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
2. verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
3. verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, accertare i pagamenti effettuati;
4. esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art. 6, ove è previsto l’intervento della Commissione di Verifica di Conformità, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal Direttore dell’esecuzione del contratto dell’ASI, tenendo conto dell’applicabilità di eventuali penali;
5. esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui all’art. 6.11;
6. esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora in essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformità;
7. esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle attività, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.

Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il RUP e il DEC.

**ARTICOLO 17**

**OPZIONI**

* 1. L’ASI si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24mesi.
  2. L’ASI, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale. In tal caso l’esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del Codice dei Contratti.
  3. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Contraente, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Contraente, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.

**ARTICOLO 18**

**ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETÀ DEL PRODOTTO**

1. Il prodotto oggetto del contratto, comprensivo anche di attrezzature specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software e l’hardware acquisiti, i risultati, i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita nell’ambito del contratto, così come descritta in ATG, diverrà di proprietà dell’ASI.
2. L’accettazione da parte dell’ASI del prodotto definito nell’ATG è subordinata all’emissione, da parte del Contraente, di tutta la documentazione ivi prevista*.*
3. Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del certificato di verifica di conformità che abbia avuto esito positivo, l’ASI comunicherà con le modalità di cui al precedente art. 6.5 l’accettazione finale del prodotto previste dagli allegati all’ATG. A decorrere dalla data di tale comunicazione il passaggio di proprietà all’ASI del prodotto si considererà efficace.

Il passaggio di proprietà si verificherà solo dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformitàe l’accettazione finale. Le attività non si considerano eseguite fino a quando le parti che debbono comporre l’intero complesso non siano tutte approntate alla verifica di conformitào consegnate.

**18.4** La distruzione o il danneggiamento del prodotto oggetto del contratto, verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del Contraente.

**18.5** Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si fa rinvio all’Appendice “Cognizioni e Brevetti”.

**ARTICOLO 19**

**GARANZIA**

**19.1** Il Contraente garantisce che il prodotto sarà conforme a quanto previsto nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti.

**19.2** Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c..

**19.3** Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.

**19.4** L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del contratto e darà ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata.

**19.5** La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo la consegna dello stesso all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente.

**19.7** La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono risultare dalla utilizzazione del prodotto realizzato in esecuzione del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non siano dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente art. 19.1.

**19.8** Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso i laboratori del Contraente che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare. Qualora l'ASI richieda che tale tipo di riparazioni venga effettuato in luogo diverso, il Contraente terrà a proprio carico soltanto le ore di lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese (ore di viaggio, trasferte, spese di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla base dei valori stabiliti dall’ASI stessa, sentito il Contraente.

**ARTICOLO 20**

**PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI**

**20.1** Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte in conformità a quanto indicato nell’ATG.

Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall’ASI e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.

**ARTICOLO 21**

**BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE**

**21.1** Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, analiticamente riepilogati nell’ATG, andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura prevista al termine delle attività oggetto del contratto stesso o in altro momento concordato tra l’ASI ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze delle attività oggetto del contratto, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.

Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione i beni messi a disposizione dall'ASI.

Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come sopra precisato.

**21.2** Le spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni, saranno a carico del Contraente.

**21.3** In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.

Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.

**ARTICOLO 22**

**MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA**

**22.1** In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali, ove ne sussistano i presupposti. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate nell’oggetto del contratto.

Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.

**ARTICOLO 23**

**PERMESSI E AUTORIZZAZIONI**

**23.1** È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto stesso.

Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

**ARTICOLO 24**

**TRASPORTI E ASSICURAZIONI**

**24.1** Il Contraente effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate e di quant’altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato nell’ATG.

Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc... sono a carico del Contraente.

**24.2** Il Contraente ha l'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto del presente contratto, di cui all’ATG, contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.

Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione in scadenza, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.

**24.3** Le disposizioni contenute nel precedente comma 24.2 si applicano anche ai beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.

**ARTICOLO 25**

**COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA**

* 1. Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.
  2. Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

**per l'ASI:**

Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico snc, 00133 Roma

all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile di Programma/DEC

Pec: [asi@asi.postacert.it](mailto:asi@asi.postacert.it) / *indirizzo PEC del RUP*

**per il Contraente:**

………………………………………...

all'attenzione del Responsabile di Programma.

Pec: ……

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

**ARTICOLO 26**

**SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’**

**26.1** In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto ASI può disporre, previa comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza, la sospensione dell'esecuzione del contratto, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività nonché dello stato di avanzamento delle stesse , le attività la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. L'ammontare delle eventuali spese e di ogni altro onere conseguente verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell’organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.

La sospensione può, altresì, essere disposta dall’ASI per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l’ASI si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l’ASI dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle attività disposte dall’ASI per cause diverse da quelle soprariportate, il Contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

**26.2** Il Contraente può richiedere ad ASI la sospensione delle attività qualora ricorrano circostanze speciali a lui non imputabili che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’ASI deciderà sull’istanza di sospensione dandone comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza.

**26.3** La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.

**ARTICOLO 27**

**RECESSO UNILATERALE DELL'ASI**

**27.1** L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC.

Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della suddetta comunicazione dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione delle attività.

Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.

**27.2** A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.

Gli importi saranno fissati, sulla base dei prezzi congruiti dall’organo incaricato della Verifica di Conformità relativi alle attività svolte ed in base della documentazione giustificativa presentata dal Contraente. Tale organo incaricato prima di emettere il giudizio è tenuto a sentire il Contraente.

I suddetti importi terranno conto della parte del contratto già eseguita, compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma 27.3.

**27.3** In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta dello scioglimento del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell’organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.

**27.4** L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto già pagato a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17 del presente Contratto.

**ARTICOLO 28**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**28.1** L'ASI si riserva il diritto, fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

* inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
* cessione del contratto;
* sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per accertata perdita di uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o comunque necessari all’esecuzione del contratto;
* sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
* violazione della Legge Antimafia;
* violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

**28.2** Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione delle attività necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo tenuto conto di quanto stabilito dalle eventuali opzioni già approvate a norma dell'art. 17 alla data di risoluzione del contratto stesso.

**28.3** In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/prestazioni/attività/forniture oggetto del presente Contratto, l’ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare, anche nei confronti di terzi.

**ARTICOLO 29**

**CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

**29.1** Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.

In base alla citata comunicazione, l’organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.

In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.

Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

**ARTICOLO 30**

**COGNIZIONI, BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE - UTILIZZAZIONI FUTURE**

**30.1** Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti.

**30.2** L’ASI è proprietaria di ogni risultato materiale ed immateriale che scaturisca dal contratto stesso, compresi i diritti di grafica e di immagine di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei contratti finanziati dall’Agenzia.

Il Contraente si dovrà pertanto astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o forma prodotti quali, ad esempio, immagini di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altri componenti, relativamente ai contratti finanziati dall’ASI, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Agenzia.

**30.3** Il Contraente, all’atto dell’offerta ha dichiarato le conoscenze pregresse possedute, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti a sé*, ai subappaltatori* *e agli altri soggetti in ogni modo esecutori* che intende utilizzare per l’espletamento delle attività contrattuali.

Nell’ATG è data evidenza di tutte le suddette conoscenze possedute all’atto della stipula.

**30.4** Il Contraente dovrà tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione, pregiudizio, onere e da spese di qualsiasi genere che possano derivare dalla violazione dei diritti di brevetto e/o proprietà intellettuale appartenenti a terzi e che siano in connessione con l'oggetto del contratto, ad esclusione delle violazioni che derivino dall'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti dall'ASI che possano essere avanzati nei confronti dell'ASI o del Contraente.

**30.5** Ciascuna delle Parti informerà immediatamente l'altra di ogni rivendicazione scritta o notifica di violazione di diritti di terzi che dovesse ricevere in relazione al contratto.

Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, dovranno immediatamente prendere le misure necessarie per prevenire e/o porre fine ad ogni disputa e dovranno assistersi vicendevolmente nella difesa e nella definizione di soluzioni in relazione a tali rivendicazioni, violazioni o notifiche di violazioni di diritti di terzi.

Tutte le rivendicazioni scritte o notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno accettate o soddisfatte dall'ASI solo in accordo con il Contraente.

**30.6** Ciascuna delle Parti, quando ne venga a conoscenza in corso d’opera, dovrà informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale connessi sia all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle Parti all'altra, sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte ai fini delle opportune valutazioni.

**30.7** L'ASI mantiene il diritto di riprodurre tutta la documentazione e le apparecchiature fornite dal Contraente in esecuzione del contratto.

**30.8** Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di riproduzione.

**30.9** Le parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività contrattuali, le modalità delle eventuali utilizzazioni future del prodotto risultante dalle attività contrattuali stesse.

**ARTICOLO 31**

**REGIME DI SEGRETEZZA**

**31.1** Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.

Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il subappaltatore e gli altri soggetti in ogni modo esecutori sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e dei vincoli di 'non disclosure Agreement' assunte dall’ASI verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute**.**

**31.2** Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi subappaltatori.

In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Attività effettuata con contratto dell'ASI".

**ARTICOLO 32**

**ASSICURAZIONI SOCIALI**

**32.1** Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.

**ARTICOLO 33**

**FORO COMPETENTE**

**33.1** In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma competente in via esclusiva.

**ARTICOLO 34**

**QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

L’attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, nell’ordine, da:

1. D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti pubblici);
2. Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato;
3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
4. D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
5. L. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi;
6. Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
7. D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
8. D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito Codice dell'amministrazione digitale);
9. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana;
10. Disciplinare della Verifica di conformità e collaudo dell’ASI;
11. norme della European Cooperation for Space Standardization ECSS;
12. documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;
13. tutti i documenti generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;
14. Capitolato Generale dell’ASI per i contratti di i contratti industriali di servizi di ricerca e sviluppo, in quanto applicabile;
15. tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti.

**ARTICOLO 35**

**CODICE DI COMPORTAMENTO ASI**

**35.1** Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. , del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell’ASI (disponibile sul sito internet dell’ASI [www.asi.it](http://www.asi.it)) ed accetta quanto in quest’ultimo contenuto, che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.

**35.2** Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l’ASI al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dallo stesso;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.

**35.3** L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e legittima l’ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

**ARTICOLO 36**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**36.1** Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

* 1. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale.

Roma,

Il Contraente L’Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

……………………

Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penali); 11 (Responsabilità del Contraente); 17 (Opzioni); 18 (Obbligazioni del Contraente); 20 (Garanzia); 25 (Sospensione delle attività); 26 (Recesso unilaterale dell’ASI); 29 (Diritti d’autore e proprietà delle risultanze), sopra riportate, le cui clausole, rilette e approvate, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Roma,

Il Contraente L’Agenzia Spaziale Italiana Il Direttore Generale

……………………

*APPENDICE*

***COGNIZIONI E BREVETTI***

COGNIZIONI, VALORIZZAZIONE E BREVETTI

Sezione "A"

COGNIZIONI

**A.1**) Fatte salve le disposizioni del paragrafo A.2 del presente allegato l'ASI ha il diritto esclusivo di utilizzare, per le proprie necessità e fini istituzionali, le cognizioni pregresse di cui all’Art. 30.3 del contratto come evidenziate nell’Allegato Tecnico Gestionale, nella misura in cui siano state ottenute nel corso dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, e le cognizioni:

a) acquisite dal personale ASI;

b) contenute nei documenti necessari alla descrizione dello stato di avanzamento delle attività;

c) acquisite in occasione del controllo delle attività.

La facoltà di pubblicare è riconosciuta anche al Contraente previa autorizzazione da parte di ASI.

**A.2**) Se il Contraente trasmette all'ASI una cognizione brevettabile, l'ASI ed il Contraente si astengono da qualsiasi atto che possa nuocere alla brevettabilità dell'invenzione sino al momento del deposito della prima domanda di brevetto.

Sezione " B "

BREVETTI

**B.1**) Le invenzioni effettuate e concepite nel corso dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, appartengono al Contraente soltanto nel caso che il Contraente possa dimostrare di essere pervenuto alle suddette invenzioni sulla scorta di precedenti invenzioni il cui brevetto era già di sua esclusiva proprietà (ovvero per la quale sia stata dichiarata all’atto dell’offerta domanda o concessione di brevetto cui consegua un diritto tutelabile) oppure era stato ottenuto in licenza prima della stipulazione di questo contratto e che comunque siano state necessariamente ed indispensabilmente impiegate nello svolgimento di quella parte della ricerca, oggetto del contratto, che ha portato alla nuova invenzione.

Ricorrendo tale ipotesi, il Contraente ha diritto di richiedere e di ottenere a suo nome i brevetti necessari a proteggere le nuove invenzioni dopo aver ricevuto dall'ASI il suo preventivo benestare per iscritto. Non vengono considerati a questo scopo i brevetti su apparecchiature commerciali eventualmente modificate in maniera irrilevante (Brevetto completivo).

Il Contraente, successivamente provvederà, a propria cura, nome e spese, a richiedere ed ottenere i brevetti in Italia ed eventualmente anche all'estero, entro il termine di priorità del brevetto, fermo restando il diritto degli inventori ad essere indicati quali autori dell'invenzione. In ogni caso dovrà sempre essere esplicitato che l’attività è stata effettuata con contratto dell'ASI.

**B.2**) Se in uno o più Paesi il Contraente, a mezzo lettera raccomandata/PEC indirizzata all'ASI, ovvero tacitamente alle condizioni appresso contemplate sub a) e b) rinunzia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.1 l'ASI può fare domanda di brevetto a condizione di informarne il Contraente.

a) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a prendere un qualsiasi brevetto:

- quando allo spirare del termine di un anno dalla data di inoltro all'ASI della prima relazione sull'invenzione brevettabile non abbia depositato una prima domanda di brevetto o notificato all'ASI la sua intenzione di depositarla;

- ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di una prima domanda di brevetto entro il termine di sei mesi dalla data della notifica di cui al comma precedente.

b) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a depositare domande analoghe di brevetto o estensioni di brevetti in tutti i Paesi del mondo eccettuato il paese di primo deposito:

- quando, allo spirare del termine di un anno dalla data di deposito da lui effettuato dalla prima domanda di brevetto, non abbia depositato domande del genere o notificato all'ASI la sua intenzione di depositarle;

- ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di dette domande entro il termine di sei mesi dalla data della notifica di cui al comma precedente.

In tali casi con apposito Atto si regolarizzerà la diversa attribuzione della proprietà intellettuale.

**B.3**) Il Contraente ha il diritto di cedere, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto o i brevetti di cui al paragrafo B.1 a condizione di informarne preventivamente l'ASI e sempre che il cessionario sia disposto ad assumere nei confronti dell'ASI gli obblighi che incombono al Contraente in base al presente allegato.

Se il Contraente decide di abbandonare, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto o i brevetti di cui al paragrafo B.1, deve informarne preventivamente l'ASI la quale può disporre che tali domande di brevetto o brevetti vengano ceduti all'ASI.

**B.4**) Sulla domanda di brevetto e sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1 effettuati e concepiti nel corso dell’esecuzione del presente contratto, l'ASI usufruisce di pieno diritto, per le necessità proprie, di una licenza di sfruttamento gratuita, non esclusiva ma irrevocabile.

Allo scopo della tutela dei diritti dell'ASI, il Contraente dovrà fare nella domanda di brevetto esplicita menzione di riconoscimento del diritto di cui sopra, nonché del diritto dell'ASI per la sublicenza di cui al successivo punto B.5.

**B.5**) Sulla domanda di brevetto o sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1, l'ASI ha il diritto di concedere sublicenze non trasferibili, per consentire lo sfruttamento dei risultati di una ricerca condotta dall'ASI nel quadro di un programma dell'ASI nella misura in cui la sublicenza risulti necessaria per lo sfruttamento dei risultati di tale ricerca.

Se i risultati sono tutelati da brevetti, la concessione della sublicenza per lo sfruttamento dei risultati di una ricerca condotta dall'ASI è subordinata, qualora il Contraente lo richieda, alla condizione di ottenere una licenza o una sublicenza su tali brevetti.

**B.6**) In tutti gli altri casi, diversi da B.1, le eventuali invenzioni effettuate o concepite nel corso dell'esecuzione delle attività definite nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, appartengono in proprietà all'ASI.

Se in uno o più Paesi l'ASI, a mezzo lettera PEC indirizzata alla controparte, rinuncia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.8 il Contraente può chiedere ed ottenere i detti brevetti a propria cura, nome e spese.

**B.7**) Se una delle parti rinuncia a mantenere in vigore un brevetto in uno o più Paesi, deve informarne preventivamente per iscritto la controparte, la quale potrà subentrare all'altra assumendo di conseguenza ogni diritto sul brevetto.

**B.8**) Il Contraente trasmette immediatamente all'ASI una relazione sulle caratteristiche delle invenzioni di cui al paragrafo B.1 e B.6 non appena dette invenzioni sono state messe a punto.

**B.9**) Le descrizioni e i disegni riguardanti l'invenzione da allegare alla domanda di brevetto sono stabiliti di comune accordo tra l'ASI ed il Contraente; i nomi degli inventori debbono essere citati nella domanda di brevetto. In ogni caso dovrà sempre essere esplicitato che l’attività è stata effettuata con contratto dell'ASI.

**B.10**) Sulle domande di brevetto e sui brevetti depositati da ASI o ceduti ad essa, la controparte può richiedere una licenza di sfruttamento a condizioni favorevoli, non esclusiva. Qualora l’ASI non accolga tale richiesta entro 90 giorni la richiesta si intende rigettata.

**B.11**) Le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela dei brevetti sono a carico del Contraente se presi in applicazione del paragrafo B.1, mentre sono a carico dell'ASI se presi in applicazione del paragrafo B.6.

Tuttavia, se una delle parti ha esercitato a nome proprio i diritti ad essa conferiti dai paragrafi B.2, B.3 e B.7 dovrà:

- sostenere le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela dei brevetti, dovute successivamente al trasferimento del loro diritto di depositare domande di brevetto o dei loro diritti sulle domande di brevetto o sul brevetto;

- rimborsare all’ASI le spese sostenute per il deposito e per la concessione dei brevetti ceduti.

**B.12**) I canoni di licenza o di sublicenze sulle domande di brevetto o sui brevetti di cui alla presente sezione appartengono all'ASI o al Contraente a seconda della proprietà dei brevetti.

**B.13**) Per tutta la durata del presente contratto, l'ASI ed il Contraente si informano reciprocamente per iscritto sull'ambito della materia oggetto delle attività definite nell'Allegato Tecnico Gestionale al presente contratto:

- di qualsiasi deposito, da essi effettuato, di brevetti diversi da quelli contemplati nella presente sezione;

- di qualsiasi licenza o sublicenza concessa da una delle parti;

- di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo, sul quale ottenessero una licenza o una sublicenza;

- dell'esistenza di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo di cui venissero a conoscenza qualora tali brevetti possano ostacolare lo sfruttamento delle cognizioni contemplate nella sezione "A" o dei brevetti contemplati nella presente sezione.

DISPOSIZIONI GENERALI

**C.1**) Le norme della presente Appendice - Sezione B - si applicano sino allo spirare dei diritti connessi ai brevetti ai quali esse si riferiscono.

Esse si applicano anche alle invenzioni in corso di realizzazione al momento della risoluzione e o della scadenza del contratto.

**C.2**) Si considera come invenzione brevettabile, di cui ai paragrafi B.1 e B.6 della presente Appendice, qualsiasi invenzione (scaturita dall’esecuzione delle attività contrattuali) avente attinenza con il campo delle attività definito nell'Allegato Tecnico Gestionale durante la vigenza contrattuale o in un periodo di tempo successivo con un minimo di due mesi ed un massimo di sei mesi.

PER IL CONTRAENTE PER L'ASI

Roma,

1. *In caso di RTI inserire dati mandato speciale di rappresentanza che dovrà, tra l’altro, comprendere le clausole di tracciabilità.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Inserire dati di riferimento dell’atto costitutivo del consorzio* [↑](#footnote-ref-2)
3. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. [↑](#footnote-ref-3)
4. *In caso di RTI, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.* [↑](#footnote-ref-4)